

# Comune di Castelvetro

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## Corpo Polizia Municipale

XII<sup>a</sup> Direzione

**Ordinanza n. 139 del 30 ottobre 2018**

**Oggetto: immediata riapertura dell'accesso al Parcheggio Pubblico di Via Marconi, civico n. 26 (ex Arena Italia – Palazzo Pavone).**

### IL C O M A N D A N T E

• ***Nel premettere:***

• ***Che*** il Sig. Catanzaro Gaspare, nato a Castelvetro il 14 dicembre 1943, ivi residente nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, lotto 1, Scala D (c.f. CTNGPR43T14C286G), nella qualità di comproprietario dell'immobile, sito in Castelvetro, Via Marconi, civico 26 (denominato "Palazzo Pavone"), previa comunicazione del 13 aprile 2018 (assunta al prot. gen. al n. 18021/2018), ha inibito l'accesso pedonale al parcheggio pubblico, realizzato dal Comune di Castelvetro nelle aree dell'ex "Arena Italia", mediante appalto pubblico finanziato con il Decreto della Regione Siciliana n. 1428 del 20 giugno 2001, emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti di Palermo, procedendo alla chiusura, tramite allocazione di due lucchetti, del portone di ingresso che accede al palazzo, impedendo l'utilizzo pedonale di detto bene pubblico anche al personale addetto alla gestione e controllo delle relative aree;

• ***Che***, detta autonoma ed arbitraria decisione, a dire del Catanzaro, deriverebbe dalla presunta decadenza della servitù di passaggio che il Comune di Castelvetro ha convenzionalmente esercitato a vario titolo negli anni, consentendo agli utenti che utilizzano l'accesso dalla Via Marconi n. 26, di raggiungere il parcheggio realizzato nell'area dell'ex "Arena Italia", con uscita carrabile dalla Via Rampingallo;

• ***Che***, con raccomandata a. r. del 20 aprile 2018 prot. gen. n. 19079, l'Amministrazione Comunale, in persona della Commissione Straordinaria, nominata ex art 143 del D.lgs n. 267/2000 con D.P.R. del 07 giugno 2017, legale rappresentante *pro tempore*, ha invitato il Sig. Catanzaro Gaspare ad astenersi dal compimento di tale illegittima attività, costituendo l'eventuale chiusura dell'accesso pedonale al citato parcheggio esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in palese violazione di norme codicistiche, urbanistiche e regolamentari, anche di valenza penale;

• ***Che***, rimasto vano il superiore invito, con raccomandata del 14 maggio 2018, prot. gen. n. 20652, l'A.C. ha diffidato Catanzaro Gaspare al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione dei due lucchetti dallo stesso apposti al portone di accesso prospiciente la Via Marconi, consentendo ai pedoni ed al personale in servizio di raggiungere il pubblico parcheggio, garantendo una migliore gestione della circolazione stradale nell'interesse della collettività;

• ***Che***, in esito a detta diffida, in sede di conferenza di servizio del 30 maggio 2018, tenutasi presso il Palazzo di Città su richiesta del legale del signor Catanzaro Gaspare, l'Avv. Margherita Barraco si è impegnata ad operare i suoi buoni uffici affinché il Suo assistito ripristinasse lo stato dei luoghi, nelle more della definizione del giudizio pendente presso il Tribunale di Marsala, dallo stesso promosso in danno al Comune di Castelvetro.

**Considerato:**

**Che** l'esercizio della servitù ad uso pubblico, che consente l'accesso al parcheggio in narrativa indicato, costituisce bene primario per la Pubblica Amministrazione, necessario all'assolvimento di interessi collettivi non rinunciabili in assenza di un espresso provvedimento dell'Autorità competente, la quale ne riconosca e dichiari la cessazione, insieme con l'uso, anche dell'interesse pubblico a servirsi del bene privato. Il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico, infatti, è soggetto al regime demaniale e, come tale, non è suscettibile di prescrizione, potendo venire meno solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ente pubblico titolare del relativo diritto;

**Che**, pertanto, in assenza di un provvedimento espresso della civica Amministrazione, abdicativo dell'interesse pubblico all'asservimento del bene privato, ed in presenza di atti concreti incompatibili con detta abdicazione, deve escludersi l'estinzione, per prescrizione, della suddetta servitù di passaggio, sì come arbitrariamente sostenuto da Catanzaro Gaspare nell'illegittimo ed arbitrario esercizio della contestata attività inibitoria, la quale costituisce fonte di danno alla circolazione stradale, con evidenti ripercussioni sul tessuto socio economico della Città ed in particolare del suo centro storico ("*Sistema delle Piazze*") destinato all'utilizzo pedonale e ciclabile;

**Che**, per le ragioni sopra esposte, è necessario adottare un provvedimento finalizzato all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei lucchetti e quant'altro utile alla riapertura del portone di accesso al pubblico parcheggio, ubicato nella predetta via Marconi, civico 26;

**Accertata** la propria competenza in materia, in virtù dei poteri concessi dalla legge e tenuto conto del fatto che la materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti, in quanto attinente a compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente, attività che comprende l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Richiamata** la pregressa corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione Comunale ed il Sig Catanzaro Gaspare;

**Vista** la Determinazione Commissariale n. 29 del 29 agosto 2018;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 392 del Codice Penale;

## **ORDINA**

• al **Sig. Catanzaro Gaspare**, nato a Castelvetro il 14 dicembre 1943, ed ivi residente nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, lotto 1, scala D, **all'immediata riapertura dell'accesso al Parcheggio Pubblico di Via Marconi, civico n. 26 (ex Arena Italia – Palazzo Pavone), mediante rimozione dei due lucchetti dallo stesso arbitrariamente installati e dei quali detiene le chiavi**, consentendo ai pedoni tutti ed al personale addetto alla gestione del citato bene pubblico di raggiungere a piedi sia l'area in cui sono parchati i veicoli che la pubblica Via Rampingallo.

## **AVVERTE**

che qualora il sig. Catanzaro Gaspare, in precedenza meglio generalizzato, non provvedesse all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, si procederà a rimuovere i lucchetti posti nel portone di accesso al parcheggio prospiciente la via Marconi in corrispondenza del civico 26, con oneri a suo carico, ivi compresi quelli necessari al relativo restauro del manufatto ligneo, dandone comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

## **DISPONE**

- che la presente Ordinanza Dirigenziale sia resa nota alla cittadinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente [www.castelvetranoselinunte.gov.it](http://www.castelvetranoselinunte.gov.it);
- che la stessa sia notificata ai fini della verifica della punibilità penale dei fatti sopra descritti a:
  - a) Procura della Repubblica di Marsala;
  - b) Commissariato P. S. di Castelvetrano;
  - c) Compagnia Carabinieri Castelvetrano;
  - d) Stazione Carabinieri Castelvetrano.
  - e) alla Commissione Straordinaria;
  - f) all'Avvocatura comunale.

## **INFORMA**

- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Vincenzo Bucca;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla notificazione, nonché ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale e delle altre forze di polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi alla immediata esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori e degli obbligati in solido.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Castelvetrano, 30 ottobre 2018

**Il Comandante P. M.**  
f.to *Vincenzo Bucca*  
*art. 3 comma II del d. lgs. n. 29/93*

